

Repertorio n. 22166

Fasc. n. 005.11.05/2026

Convenzione quadro per il servizio di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana, suddiviso in 6 lotti:

LOTTO 4 LIVORNO - PISA - CIG B81DA9AB46

L'anno duemilaventisei (2026) addì ventidue (22) del mese di giugno, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto della Sindaca Metropolitana n. 24 del 30/12/2025, autorizzata a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott. Otello Cini**, nato a Pontedera (PI) il 31/05/1966, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), Dirigente della Direzione "Gare, Forniture, Turismo, Cultura e Polizia" come da Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 30/12/2025, in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Massimo Guidoboni**, nato a Bologna (BO) il 11/07/1957, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice CONSORZIO STABILE CMF con sede legale in Trento, via Bolzano n. 59, CAP 38121, P.IVA/C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento 03752581201, iscritta al n. 236569 del REA, in seguito denominato, per

brevità, con il termine “Fornitore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) la Città metropolitana di Firenze è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014, come da Delibera ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016;
- b) ai sensi dell'art. 1 c. 499 della Legge n. 208/2015 “i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, c. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.”. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il D.P.C.M. del 24/12/2015 art 1 c.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014 i soggetti abilitati all'adesione alla presente convenzione sono le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale. In esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, la Città metropolitana di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 1958 del 02/09/2025, ha indetto una gara a procedura aperta suddivisa in 6 Lotti: Lotto 1 Arezzo-Siena, Lotto 2 Firenze, Lotto 3 Grosseto, Lotto 4 Livorno-Pisa, Lotto 5 Lucca-Massa, Lotto 6 Pistoia-Prato, per la stipula di una Convenzione Quadro per il servizio di pulizia e prestazioni accessorie degli

- immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana (di seguito anche solo “Amministrazioni”), svolta in ambito comunitario;
- c) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nei documenti di gara con l’esatto importo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione;
- d) il valore della convenzione non costituisce per la Stazione Appaltante o per le Amministrazioni contraenti indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l’importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità. Detta convenzione regola unicamente la stipula di eventuali e futuri ordini di fornitura, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati in base alle necessità rilevate dalle amministrazioni precedenti.
- e) con Determinazione Dirigenziale n. 911 del 16/04/2026 ed atto dirigenziale n.2036 del 18/06/2026 la Convenzione Quadro per il servizio di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana - LOTTO 4 LIVORNO-PISA è stata aggiudicata definitivamente all’impresa CONSORZIO STABILE CMF con sede legale in Trento, via Bolzano n. 59, CAP 38121,, per l’importo di € 42.000.000,00 (euro quarantaduemilioni/00), con il ribasso d’asta del 51,53 %, oltre IVA;
- f) con ricorso n. 1065 depositato in data 12/06/2026 dinanzi al T.A.R. per la Toscana, la procedura di gara relativa al presente affidamento è stata

impugnata da l'Rti L'Operosa Spa Società Benefit, con contestazione della legittimità degli atti di gara e dell'aggiudicazione. Alla data odierna non è stata pronunciata né concessa alcuna misura cautelare di sospensione degli atti impugnati. Allo stato, ragioni di urgenza e di opportunità impongono di procedere alla stipula, anche alla luce delle diffide a procedere arrivate da alcuni operatori aggiudicatari dei lotti della procedura, ma le parti sono consapevoli del potenziale rischio di un futuro annullamento degli atti di gara e della conseguente dichiarazione di inefficacia dei contratti medio tempore sottoscritti. La stazione appaltante, in ragione della pendenza del giudizio, intende regolare sin d'ora gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso sulla presente esecuzione contrattuale, mediante l'inserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. contenuta all'art.16 del presente contratto, che il fornitore dichiara espressamente di conoscere ed accettare;

- g) il Contratto Collettivo di Lavoro relativo al presente appalto è Codice CNEL K511 per i dipendenti delle imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati, che il Fornitore ha dichiarato di applicare in sede di gara;
- h) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 (in seguito denominato "Codice") e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- i) la Stazione Appaltante ha verificato per CONSORZIO STABILE CMF l'iscrizione alla White List della Prefettura di Trento, in corso di validità ai sensi dell'art. 9 della Circolare Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/2013, documentazione antimafia liberatoria di cui all'art. 1 c. 52

della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall'art. 85 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice Antimafia").

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del progetto

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è, per il presente appalto, il Dott. Otello Cini.

Tale soggetto può essere modificato con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Rappresentanza del Fornitore

Le comunicazioni di cui al c. 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC consorziocmf@pec.consorziocmf.it

ARTICOLO 4 - Oggetto e importo della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad erogare il servizio di pulizia, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Normativo, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

In particolare, il servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) SERVIZIO PRINCIPALE:

1. Servizio di pulizie ed igiene ambientale
2. Servizio di disinfestazione

B) SERVIZI DI GOVERNO: servizi finalizzati all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio principale, descritti al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico e comprendenti:

1. pianificazione e programmazione delle attività
2. gestione ordini attività a richiesta
3. anagrafica locali
4. gestione del call center

C) SERVIZI ACCESSORI: fornitura di materiale igienico di consumo e/o relativi contenitori/dispensatori secondo quanto specificato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

L'erogazione del servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nei Capitolati Tecnico e Normativo e nell'Offerta Tecnica.

Il valore della presente Convenzione è stabilito in € 42.000.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 5 - Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

La presente Convenzione ha una durata di 72 (settantadue) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

I contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), avranno durata minima di 6 mesi e durata massima fino a scadenza della Convenzione.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

ARTICOLO 6 - Utilizzazione della Convenzione e Contratti di Fornitura

La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo Principale di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione.

Per aderire alla presente Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire, al Fornitore e in copia alla Città metropolitana di Firenze, la richiesta preliminare di fornitura (RPF).

L'OPF sarà formalizzato in seguito all'espletamento di tutte le fasi dettagliate all'art. 2 del Capitolato Normativo.

ARTICOLO 7 - Costi della sicurezza

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della Convenzione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26 c. 3-ter del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il DUVRI sarà integrato dalle Amministrazioni contraenti, prima dell'esecuzione del contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e qualificando gli eventuali oneri correlati.

Resta comunque onere di ciascuna impresa, elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per

eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

ARTICOLO 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dell'Elenco attività e prezzario, che indica i prezzi unitari al mq o ad ora posti a base di gara e sui quali dovrà essere applicato il ribasso contenuto nell'offerta economica del Fornitore. I predetti corrispettivi verranno fatturati con le modalità dettagliate nel Capitolato Normativo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno determinati come previsto all'art.15 del Capitolato Normativo. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi dell'erogazione del servizio, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritti nei Capitolati Normativo e Tecnico e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota del 27/04/2026 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari del Committente, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente convenzione comunicando l'eventuale inadempimento alla stazione appaltante e alla Prefettura.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Le fatture elettroniche, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013. Nelle fatture dovranno essere specificati il CIG B81DA9AB46, il CIG derivato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa come comunicato dall'Ente al Fornitore.

ARTICOLO 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

Il Fornitore si obbliga al rispetto di quanto previsto nelle disposizioni contenute nei documenti di gara ed alla loro piena osservanza.

ARTICOLO 11 - Monitoraggio e reportistica della Convenzione

Durante la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni, la Città Metropolitana di Firenze, anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare verifiche unilaterali in corso d'opera, anche a campione, al fine di accertare il rispetto, da parte del Fornitore, di tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Normativo e Tecnico.

Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione annualmente un documento denominato "Resoconto annuale". Tale documento deve essere redatto e consegnato secondo le tempistiche di cui all'art. 6 del Capitolato Normativo.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Città metropolitana di Firenze, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla Città metropolitana di Firenze ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore in sede di gara si è impegnato ad applicare il contratto collettivo codice CNEL k511 previsto nel disciplinare di gara ed al rispetto del salario minimo come da punteggio premiale contenuto nell'offerta tecnica.

Il Fornitore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Firenze e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a fornire e dimostrare, su richiesta della Città metropolitana di Firenze e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole siano rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ARTICOLO 13 - Penali

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nei capitolati tecnico e normativo.

Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la Città metropolitana di Firenze, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - Garanzie Definitive

14.1 Garanzia definitiva a favore della Città metropolitana di Firenze

Ai sensi dell'art. 117 c. 1 del Codice il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 470.400,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 106 c. 8 dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. EIBR2600802 rilasciata dalla Compagnia Euroins Insurance JSC in data 24/04/2026 con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 106, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 dello Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

14.2 - Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite all'art. 8 del Capitolato Normativo.

Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa dall'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 15 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la Città metropolitana di Firenze procede ai sensi di quanto indicato all'art. 12 del Capitolato normativo ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Firenze ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Le modalità di risoluzione della Convenzione e dei Contratti Attuativi sono dettagliate nel predetto nel Capitolato normativo che si intende interamente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 16 - Clausola risolutiva espressa per esito del giudizio sulla procedura di gara.

Il presente contratto è stipulato e viene eseguito in pendenza del giudizio indicato in premessa, di cui l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza e di accettare gli effetti come regolati nel presente articolo.

Ai sensi dell'art.1456 c.c. qualora, con sentenza esecutiva ancorché non definitiva resa dal Tribunale Amministrativo Regionale o, in grado di appello, dal Consiglio di Stato, vengano annullati, in tutto o in parte, gli atti della procedura di gara e/o il

provvedimento di aggiudicazione, con consequenziali effetti sulla validità e/o efficacia del presente contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolverlo. L'eventuale risoluzione verrà comunicata anche ai vari enti aderenti alla convenzione quadro, affinché provvedano anch'essi alla risoluzione dei contratti medio tempore conclusi.

In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, le prestazioni già eseguite e/o in corso di esecuzione fino alla data di efficacia della risoluzione sono regolate e remunerate secondo i corrispettivi e le modalità previsti dal presente contratto, fermo l'accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione. È esclusa, per la parte di contratto non eseguita, ogni ulteriore pretesa dell'appaltatore a titolo di mancato guadagno, perdita di chance o indennizzo, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di costi di smobilizzo specificamente documentati e direttamente conseguenti alla anticipata cessazione del rapporto.

ARTICOLO 17 - Recesso

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Firenze, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora la Città metropolitana di Firenze receda dalla Convenzione ai sensi del precedente c. 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Firenze nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore deve presentare all'atto della stipulazione di ogni singolo contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'Amministrazione contraente che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone con massimali che saranno stabiliti dalle singole amministrazioni ma comunque con un massimale minimo di € 3.000.000,00 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e

per la Città metropolitana di Firenze e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il Fornitore subappalterà le attività indicate nella dichiarazione del 31/10/2025 rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo contraente del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 c. 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 dello stesso Codice.

E' pertanto fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima. In difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e la Città metropolitana di Firenze hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 21 - Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato per l'esecuzione della presente Convenzione il sig. Gian Luca Bruni, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Firenze, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà,

quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Città metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 22 - Foro competente

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione il libro V, parte I "Del Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 23 - Codici di comportamento

Il Fornitore dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale". al seguente link: [Codici di comportamento e disciplinari – Città Metropolitana di Firenze.](#)

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

La Stazione Appaltante ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.

Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi.

ARTICOLO 25 - Spese contrattuali e registrazione

I corrispettivi del presente contratto saranno soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.lgs. n. 123/2025 per quanto riguarda l'imposta di registro e all'art. 18 c. 10 e all'Allegato I.4 del Codice per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico degli Enti contraenti, mentre l'imposta di bollo è a carico del Fornitore.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con Avviso di pagamento PagoPa 3002 5261 7000 0262 39.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 12, Tariffa parte I dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 123/2025). La suddetta imposta sarà assolta mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a Euro 1.000,00 sul presente contratto sarà assolta mediante MUI.

Articolo 26 - Elenco Allegati

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Elaborati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1958 del 02/09/2025;

Offerta economica del Fornitore;

DUVRI;

Patto di integrità;

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta

conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero diciannove (19) pagine a video, del quale è stata data lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Otello Cini

Per la Ditta CONSORZIO STABILE CMF: F.to Massimo Guidoboni

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 9, 15,16, 22, 23 del presente contratto.

Per la Ditta CONSORZIO STABILE CMF: F.to Massimo Guidoboni

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i. attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante sistema di verifica